



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted] / 13 Reg. Gen.
N. [redacted] / 104 d'ordine
N. [redacted] / 1010 Cron.
N. Rep.

IL GIUDICE DI PACE [redacted]

Dott.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [redacted] / 2019 del Ruolo Generale Contenzioso.

TRA

[redacted] con gli avv.ti [redacted]

ATTORE

CONTRO

WIND TRE Spa con l'avv. [redacted]

CONVENUTA

Conclusioni

All'udienza del 8/9/2020 le parti hanno concluso riportandosi a quanto rassegnato nelle proprie difese in atti, come da verbale.

rimborsotelefonico.it

FATTO

Si da atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt.132 secondo comma e n°4 e 118 disp.att.c.p.c. come modificato dalla L.n°69/2009.

MOTIVAZIONE


Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di mancata corrispondenza tra quanto richiesto nella fase stragiudiziale e quanto richiesto nella fase giudiziale atteso che, per oggettive esigenze di sintesi, imposte dallo schema della domanda finalizzato al tentativo di scordo stragiudiziale, la parte era costretta ad sintetizzare le proprie richieste.

Nell'ambito del presente giudizio parte attrice ha proposto una azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale. L'attore ha chiesto il risarcimento in danno patrimoniale per il danno subito a causa della mancata erogazione del servizio telefonico. L'attore ha allegato in atti una perizia di un perito che ha accertato l'inefficienza del servizio telefonico. Le richieste di risarcimento sono state respinte in quanto non sussiste il nesso causale tra il danno e l'inefficienza del servizio telefonico. L'attore ha allegato in atti una perizia di un perito che ha accertato l'inefficienza del servizio telefonico. Le richieste di risarcimento sono state respinte in quanto non sussiste il nesso causale tra il danno e l'inefficienza del servizio telefonico.

L'assunto attoreo risulta provato grazie alla prova testimoniale e alla documentazione allegata agli atti da cui si evince che vari sono stati i reclami inoltrati alla società convenuta allo scopo di denunciare il malfunzionamento del servizio telefonico che non ha trovato soluzione alcuna.

Già come è noto che in materia consumeristica l'onere della prova va ripartito tra le parti in modo che il consumatore non sia penalizzato in caso di mancanza di prova.

riscontro di quanto affermato in atti. Pertanto la predetta società convenuta non può essere dichiarata estranea ed esente da responsabilità per gli addebiti richiesti tenuto conto che tali addebiti sono stati effettuati proprio dalla predetta società, violando così la Legge n°281/1998 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e che in



particolare garantisce e riconosce ai consumatori "la correttezza e la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi".

In ordine al quantum da corrispondere, nell'oggettiva impossibilità di determinare il preciso ammontare, questo Giudice ritiene di dover applicare il criterio della liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226cc. Tenuto conto che il disservizio cominciava nei primi mesi dell'anno 2018 sino alla data di invio della nota di disdetta, appare congruo determinare in via onnicomprensiva il danno in E. 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di [redacted] definitivamente pronunciando sulla lite come in epigrafe così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta Wind tre spa, in persona del legale rappr.p.t. al pagamento in favore [redacted] della somma di E. 1.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo oltre allo storno della fatture emesse nel periodo di contestazione;

2) condanna altresì la Wind Tre spa, in persona del legale rappr.p.t. al pagamento delle spese ed onorari di causa da distrarsi in favore di entrambi i procuratori dichiaratisi antistatari con distrazione disgiunta di spese pro quota in ragione della metà ciascuno, liquidandole in complessive E. 43,00 per spese ed E. 1.200,00 per competenze professionali oltre accessori come per legge..

[redacted]
19.10.2020

Il Giudice di Pace
(dott. [redacted])

DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggi, -- 29 OTT. 2020 --



IL CANCELLIERE
[redacted]